

i corpi distaccati, siano fatte dal Consiglio di ricognizione di ciascun comune, fra tutti gl'inscritti sul controllo del servizio ordinario, e sul controllo del servizio di riserva nell'ordine seguente: primo, celibi; secondo, vedovi senza prole; terzo, ammogliati senza prole; quarto, ammogliati con prole. Perchè questa designazione possa farsi con esattezza e senza omissioni, è necessario che tutti gl'individui da designarsi siano conosciuti dal Consiglio, sia conosciuta la loro situazione di famiglia, ed ognuno vede che, se ciò è assai facile nei piccoli comuni, è poi molto difficile, per non dire impossibile, nelle città le più popolate. Ma supponiamo abbondantemente che siasi in ogni comune superata questa difficoltà; il disposto dell'articolo 129 ne fa sorgere un'altra di gran lunga maggiore. In quest'articolo è detto che i contingenti saranno ripartiti proporzionalmente al numero d'uomini appartenenti a ciascun anno da 21 a 35.

Per soddisfare al prescritto di quest'articolo bisogna dividere in giusta proporzione il numero degli inscritti col contingente assegnato, e col numero dei nati in ciascun anno. Mi spiego con un esempio. Suppongansi inscritti n° 300; il contingente assegnato 100. Essendo il contingente il terzo degl'inscritti, il terzo pure sarà il numero dei militi nati in ciascun anno dai 21 ai 35 che dovranno designarsi per la mobilitazione; e così se in un anno i nati saranno 36, 12 saranno i militi mobili, 10 se 30, 5 se 15.

Fatta questa seconda operazione, di non difficile esecuzione nei comuni piccoli, ma quasi impossibile nelle grandi città, sorgono i richiami sulle designazioni fatte dal Consiglio di ricognizione, sui quali deve statuire il comitato di revisione (art. 131), e coloro i quali, perchè non fecero fede della loro età e della loro situazione di famiglia, furono inscritti d'ufficio al primo anno come più giovani, dovendosi poi trasportare, dietro decreto di detto comitato, all'anno in cui sono nati ed alle categorie a cui appartengono, resta necessariamente distrutta tutta l'operazione eseguitasi dietro il disposto dell'art. 129.

Ma supponiamo superata questa difficoltà; con una seconda operazione la distruggeranno un'altra volta ancora le esenzioni che saranno ordinate dal Consiglio di revisione per difetti corporali e per situazione di famiglia. Siano, per esempio, 50 i riformati o esentati, rimanendo nella mia ipotesi invariato il contingente di 100 e ridotto il numero degli inscritti a 270, la proporzionata ripartizione non sarebbe più il terzo come nel ruolo precedente, e per conseguenza nulla ancora una volta questa terza operazione, e bisognerebbe necessariamente venire da capo con una quarta.

Ora, o signori, si trova appunto a questo termine la mobilitazione della guardia nazionale in quelle provincie nelle quali si crede siasi compiute tutte le operazioni preliminari determinate dalla legge 4 marzo 1848.

Or bene, saranno perciò compiuti i ruoli, il contingente assegnato a ciascun comune sarà definitivamente determinato, sarà composta la forza del battaglione da poter fornire, mediante estrazione a sorte, il numero di 240 uomini senza che rimanga luogo a giusti e molti richiami, e senza che si debba venire ancora ad una quarta, ad una quinta, e forse ad una sesta operazione? Io dico francamente: no!

I 30 che io ho supposto esentati fa d'uopo rimpiazzarli con altri 30, i quali devono pur essi essere visitati e sentiti nei loro richiami, ed il numero che verrà esentato deve ancora un'altra volta compiersi con egual numero d'inscritti.

Aggiungasi che non possono più essere esatte e compiute le operazioni e le designazioni fatte nell'anno scorso 1848, perchè bisogna cancellare dai ruoli tutti coloro che, avendo

in quest'anno 1849 oltrepassata l'età d'anni 35, non possono più essere mobilitati, ed aggiungere ai ruoli tutti coloro che nell'anno 1849 hanno raggiunta l'età d'anni 21, senza far parola di coloro che potrebbero essere morti, o che si arruolarono nell'armata di linea, o come volontari, o come surroganti, il cui numero è assai considerevole, se si ritiene che nel 1848, oltre la leva ordinaria e la leva suppletiva sulle classi 1825-26-27, si è pure fatta la leva anticipata sulla classe dell'anno 1829; senza tener conto di quei militi che avrebbero acquistato il diritto di essere classificati, non più nella prima categoria ma bensì fra la terza e la quarta, per essere diventati o primogeniti di orfani, o figli unici di padre quinquagenario, o figli unici di madre vedova.

Ciò posto, mi pare provato che i battaglioni non possono essere compiuti nemmeno in quei comuni i quali avessero compiute le operazioni determinate dalla legge 4 marzo; non si potrebbe perciò col mezzo della sorte mobilitare una parte dei militi che lo compongono, senza prima portare la forza dei battaglioni stessi al loro compimento; operazione questa che obbligherebbe i Consigli di ricognizione, i comitati ed i Consigli di revisione a ripetere più d'una volta il riparto dei militi e la formazione dei ruoli.

Io son d'avviso che si riparerebbe a tutti gli inconvenienti sovraccennati, quando con apposita legge si derogasse al disposto dei predetti articoli 129, 131 e 133, e si stabilisca in vece:

1° Che tutti i militi dell'età d'anni 21 a 35 inscritti sul controllo del servizio ordinario e sul controllo del servizio di riserva siano mobilitati;

2° Che il contingente assegnato a ciascun comune sia determinato, mediante estrazione a sorte, da eseguirsi nel capo-luogo di mandamento;

3° Che per i richiami d'esenzione per indebita designazione, e per difetti corporali, sia statuito da un Consiglio di revisione, il quale si terrà nel capo-luogo di provincia.

Ai quali tre articoli, volendo mobilitare una sola parte della guardia nazionale, si aggiungerebbe poi l'intero articolo secondo come sta concepito nel progetto di legge in discussione, tolte solamente le parole *mediante estrazione a sorte*.

Per queste considerazioni io propongo che si sospenda la discussione dell'art. 2 e si inviti il signor ministro dell'interno a presentare un nuovo progetto di legge, col quale, derogando agli articoli 129, 131, 133 della legge 4 marzo, si possa con maggior sollecitudine e con più equa ripartizione chiamare al servizio attivo i militi della guardia nazionale mobile.

**IL PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Berruti è appoggiata.

(È appoggiata.)

Allora la discussione si apre su questo articolo.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Io riconosco, come ho già riconosciuto nell'occasione in cui si è tenuta l'adunanza segreta, che realmente la legge del 4 marzo 1848 presenta molti inconvenienti nella sua esecuzione, e dà luogo a molti ritardi nell'organizzazione della guardia nazionale come ora è eseguita; ma non è questione di vedere se questa legge sia buona o no, e debba rifarsi in un modo od in un altro; bensì se allo stato delle cose si debba venire all'organizzazione della guardia valendosi di questa legge, avuto riguardo alle operazioni che seguirono, anzichè ordinarne una nuova, incominciando così da capo le operazioni tutte in armonia d'essa legge che verrebbe a sanzionarsi, e così con una gravissima perdita di tempo e di fatica.

Ora io credo che, posta la questione in tali termini, non